

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI VALGRISENCHÉ

STATUTO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - Fonti
- art. 2 - Principi fondamentali
- art. 3 - Finalità
- art. 4 - Programmazione e cooperazione
- art. 5 - Territorio
- art. 6 - Sede
- art. 7 - Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
- art. 8 - Lingua francese e franco - provenzale
- art. 9 - Toponomastica

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

CAPO I - ORDINAMENTO

- art. 10 - Organi

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

- art. 11 - Ruolo e funzioni
- art. 12 - Competenze
- art. 13 - Adunanze e convocazioni
- art. 14 - Funzionamento
- art. 15 - Consiglieri
- art. 16 - Diritti e doveri
- art. 17 - Gruppi consiliari

CAPO III - GIUNTA COMUNALE

- art. 18 - Nomina della giunta
- art. 19 - Ruolo e funzioni
- art. 20 - Competenze
- art. 21 - Composizione
- art. 22 - Funzionamento

CAPO IV - SINDACO E VICESINDACO

- art. 23 - Ruolo e funzioni del Sindaco
- art. 24 - Competenze amministrative del Sindaco
- art. 25 - Competenze di vigilanza del Sindaco
- art. 26 - Delegati del Sindaco
- art. 27 - Vicesindaco
- art. 28 - Ordinanze
- art. 29 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione del Sindaco o del Vice-sindaco

TITOLO III - ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

art. 30 - Segretario comunale

art. 31 - Competenze gestionali del Segretario e dei responsabili di servizi

art. 32 - Competenze consultive del Segretario Comunale e dei responsabili di servizi

art. 33 - Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del Segretario Comunale

art. 34 - Competenze di legalità e garanzia del Segretario Comunale

art. 35 - Organizzazione degli uffici e del personale

art. 36 - Albo pretorio

TITOLO IV - SERVIZI

art. 37 - Forme di gestione

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 38 - Principi

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

art. 39 - Cooperazione

art. 40 - Comunità montane

art. 41 - Consorzierie e Consorzi di miglioramento fondiario

TITOLO VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

art. 42 - Partecipazione popolare

art. 43 - Assemblee consultive

art. 44 - Interventi nei procedimenti

art. 45 - Istanze

art. 46 - Petizioni

art. 47 - Proposte

art. 48 - Associazioni

art. 49 - Partecipazione a commissioni

art. 50 - Referendum popolare

art. 51 - Referendum propositivi e consultivi

art. 52 - Accesso

art. 53 - Informazione

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

art. 54 - Statuto e sue modifiche

art. 55 - Regolamenti

TITOLO IX - DIFENSORE CIVICO

art. 56 - Difensore civico

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 57 - Norme transitorie

art. 58 - Norme finali

ALLEGATO A - BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

ALLEGATO B - BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI VALGRISENCHÉ

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Fonti

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla l.r. 07.12.1998 n. 54, applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 cost., della l. cost. 26.02.1948 n. 4 e della l. cost. 23.09.1993 n.2.

Art. 2 Principi fondamentali

1. La comunità di Valgrisenche, organizzata nel proprio Comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti od i poteri di cui al presente statuto.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello comunale.
5. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Stato e dalla Regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
7. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la Regione, la Comunità Montana e gli altri Comuni.
8. Il Comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.

9. I rapporti tra il Comune, gli altri Comuni, la Comunità Montana e la Regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
3. La sfera di governo si estende al solo territorio del Comune.
4. Il Comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle consorzierie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorzierie alle esigenze delle comunità titolari;
 - f) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
 - g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i Comuni vicini, la Comunità Montana e con la Regione;
 - h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.
5. Il Comune può partecipare alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extraeuropea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

Art. 4

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della comunità montana, della regione, dello stato, dell'unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con la Regione sono informati ai principi di sussidiarietà, cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di

competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal Comune.

4. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali.

Art. 5 Territorio

1. Le frazioni storicamente riconosciute dalla comunità e denominate Revers, Prariond, Ceré, La Béthaz, La Frassy, Planté, Darbelley, Chez Carral, Gerbelle, Village de l'Église, Mondanges, Bonne, Menthiu, Rocher, Usellières, Surrier costituiscono la circoscrizione del comune.
2. Il territorio del comune si estende per kmq. 11.327e confina con i comuni di Arvier, La Thuile, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, S.te Foy Tarantaise e la Savoie (Francia).

Art. 6 Sede

1. Il civico palazzo, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito Village de l'Église che è il capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio.

Art. 7 Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Valgrisenche" e "Commune de Valgrisenche";
2. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.
3. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma del Comune e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
4. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla Legge e dal regolamento.

Art. 8 Lingua francese e franco-provenzale

1. Nel Comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il Comune riconosce piena dignità al patois franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici può essere impiegata la lingua italiana, francese e del franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del Comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5. Gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del Segretario o da uno o più componenti del Consiglio Comunale.

Art. 9
Toponomastica

1. Il nome del Comune, delle frazioni, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Può essere costituita una apposita commissione con funzioni consultive in materia.
3. Il regolamento determina l'organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione nonché le modalità per provvedere all'adeguamento delle denominazioni menzionate o alle relative proposte all'organo competente.

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

CAPO I
ORDINAMENTO

Art. 10
Organi

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Vicesindaco.
2. Il Sindaco, il Vicesindaco ed i Consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11
Ruolo e funzioni

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico sull'attività amministrativa del Comune.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. Il Sindaco presiede il Consiglio.
5. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
6. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 12
Competenze

1. Il Consiglio ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell'art. 21 c. 1 l.r. 07.12.1998 n. 54:
 - a) statuto dell'ente e delle associazioni dei comuni di cui l'ente faccia parte;
 - b) regolamento del consiglio;
 - c) bilancio preventivo e relative variazioni;
 - d) rendiconto;

- e) costituzione e soppressione delle forme associative;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi;
 - g) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
 - h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
2. Il Consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dal reg. reg. 03.02.1999 n. 1 e dalla l.r. 09.02.1995 n. 4.
 3. Il Consiglio è inoltre competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nei comma 1 e 2:
 - a) i regolamenti comunali;
 - b) i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche;
 - c) le proposte da presentare alla Regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello Stato o della Regione;
 - d) i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali modifiche, varianti e deroghe ad essi, i pareri da rendere in tali materie;
 - e) i progetti preliminari di opere pubbliche di importo di lavori superiore a Euro 150.000 e nell'ipotesi dell'art. 31 della L.R. 06.04.1998 n. 11;
 - f) la partecipazione a società di capitali non prevista espressamente in atti fondamentali del Consiglio;
 - g) l'individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113 l.r. 07.12.1998 n. 54;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;
 - j) la nomina della commissione edilizia;
 - k) gli statuti delle aziende speciali;
 - l) la determinazione delle aliquote e delle detrazioni tributarie.
 - m) la determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - n) i pareri sugli statuti delle consorzierie;
 - o) la nomina dei consiglieri quali rappresentanti del Comune nei Consigli di Amministrazione di società di capitali con quota di maggioranza di proprietà comunale;
 - p) nomina della giunta ad eccezione del Vice Sindaco;
 - q) la revoca su proposta del Sindaco di uno o più assessori;
 - r) la sostituzione dei componenti della giunta, dimissionari, decaduti o revocati oppure cessati d'ufficio;
 - s) amministrazione delle consorzierie;
 - t) ammissibilità dei quesiti referendari;
 - u) pronuncia della decadenza degli Assessori su proposta del Sindaco.

Art. 13

Adunanze e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta. In caso di urgenza l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su richiesta del Sindaco, di n. 4 consiglieri o del 20% degli elettori.
6. Nel caso in cui n. 4 consiglieri assegnati o il 20 % degli elettori lo richiedano, con istanza motivata, il Sindaco deve riunire il Consiglio entro venti giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale, inserendo nell'ordine del giorno l'argomento di cui all'istanza.

Art. 14 **Funzionamento**

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio.
2. Il regolamento interno stabilisce:
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - b) le modalità di convocazione del consiglio comunale;
 - c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - e) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - f) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - g) l'organizzazione dei lavori;
 - h) la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
3. in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
4. In ogni caso nel corso delle sedute del Consiglio si osserva il disposto dell'art. 8 comma 3, 4 e 5.
5. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti del Consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Per la nomina di rappresentanti del Consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.
7. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
8. In seconda convocazione, in un giorno successivo, dovrà essere data semplice comunicazione ai consiglieri non intervenuti nella seduta di prima convocazione;
9. Le deliberazioni del Consiglio sono valide purché intervenga almeno un 1/3 dei componenti del consiglio.
10. Il Sindaco presiede le adunanze del Consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il Vice Sindaco. In caso di assenza, di impedimento anche del Vicesindaco ne fa le veci l'assessore delegato.
11. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

Art. 15 **Consiglieri**

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge gli stessi possono essere nominati dall'organo rappresentativo (consiglio) in

seno ai consigli di amministrazioni di società a prevalente capitale pubblico, in qualità di rappresentante del comune.

Art. 16
Diritti e doveri

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
4. Il Sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno 48 ore prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse, per le sedute urgenti 12 ore prima qualora non già disciplinati da regolamenti o leggi vigenti.

Art. 17
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, giusta il regolamento, e ne danno apposita comunicazione al Sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo Consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

CAPO III
GIUNTA COMUNALE

Art. 18
Nomina della giunta

1. 1.La Giunta, ad eccezione del Vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata in base alla legge, su proposta del Sindaco, dal Consiglio, che approva gli indirizzi generali di governo.
2. 2.Nella prima seduta successiva all'elezione del Consiglio Comunale, dopo la convalida degli eletti, il Consiglio comunale nomina su proposta del Sindaco la Giunta, ad eccezione del Vice Sindaco ed approva gli indirizzi generali di governo.

Art. 19
Ruolo e funzioni

1. La Giunta è l'organo esecutivo e di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Adotta tutti gli atti, purché non aventi natura gestionale, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

5. I componenti della Giunta possono essere nominati dal Consiglio comunale quali rappresentanti del Comune in seno ai consigli di amministrazione di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica.

Art. 20 **Competenze**

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.
2. La Giunta adotta gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale, degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
3. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri da seguire nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione attribuite dalla legge statale e regionale nonché dallo statuto.
4. In particolare, la Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) propone gli atti di competenza del Consiglio;
 - c) approva progetti preliminari per importi di lavori inferiori euro 25.822,84, progetti definitivi ed esecutivi, e adotta i provvedimenti che comportano autorizzazioni di spesa;
 - d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) individua i soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere, limitatamente ai casi non rientranti nella competenza degli organi amministrativi ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18;
 - f) dispone acquisti, alienazioni, permuta e concessioni, relative a somministrazione e forniture di beni o servizi ed avvia l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni nonché le procedure per gli appalti limitatamente alle spese per le quali la Giunta comunale è stata individuata responsabile dei servizi e risulta assegnataria della relativa quota di bilancio; Modifica richiesta da lettera della Presidenza della Giunta regionale.
 - g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
 - h) esercita funzioni delegate al Comune dallo Stato o dalla Regione;
 - i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - j) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
 - k) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale.
5. La Giunta può essere individuata, ai sensi dell'art. 46 comma 5 della Legge regionale 54/98, quale responsabile di spesa ed alla stessa può essere assegnata quota di bilancio per quanto concerne le competenze ad essa attribuite ai sensi dell'art. 46 comma 3 della Legge regionale n. 54/98.

Art. 21 **Composizione**

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da n. 3 ulteriori assessori. In caso di assenza od impedimento del sindaco presiede il vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in considerazione di compatibilità con la carica di consigliere. Tali assessori partecipano al Consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le loro competenze, ed hanno diritto, come i consiglieri, di accedere ad informazioni e di depositare proposte, istanze ed altri atti rivolti al Consiglio.
3. Il Consiglio Comunale su proposta motivata del Sindaco, con può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta alla segreteria comunale.
4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Consiglio, su proposta motivata del Sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il consiglio, su proposta del sindaco, con votazione espressa ed a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio entro trenta giorni dalla vacanza . La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.
5. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.

Art. 22 Funzionamento

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vicesindaco; in caso di assenza o impedimento di entrambi la giunta è presieduta da un assessore delegato dal Sindaco.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L'Assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta del Sindaco e l'Assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della Giunta.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.

CAPO IV SINDACO E VICESINDACO

Art. 23 Ruolo e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico."
3. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.

6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. La legge regionale disciplina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 24

Competenze amministrative del Sindaco

1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
 - c) presiede il Consiglio e la Giunta comunale;
 - d) coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - e) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori all'uopo delegati;
 - f) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
 - g) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - h) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna;
 - i) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
 - j) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;
 - k) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
 - l) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
 - m) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativi nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - n) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
 - o) propone al Consiglio la revoca degli assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
 - p) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 45, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - q) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - r) qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;
 - s) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune;
 - t) partecipa al consiglio permanente degli enti locali.

- u) Stipula i contratti rogati dal Segretario comunale in mancanza di altre figure di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 9 comma 1° lettera b) Legge Regionale 46/98.
- 2. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello Stato.
- 3. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati determine, ordinanze, decreti.

Art. 25

Competenze di vigilanza del Sindaco

- 1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni di cui l'Ente sia azionista tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società di cui l'Ente sia azionista svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 26

Delegati del Sindaco

- 1. Il Sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppo di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
- 2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
- 3. Il Sindaco può modificare o revocare, con atto motivato, le deleghe conferite agli Assessori.
- 4. Le deleghe, le eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate al Consiglio nella prima adunanza successiva

Art. 27

Vicesindaco

- 1. Il Vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del Consiglio e della Giunta comunale.
- 2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 24 comma 2.
- 3. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
- 4. Il Sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al Vicesindaco.

Art. 28

Ordinanze

- 1. Le ordinanze sono emanate nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.

Art. 29

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del Vicesindaco.

1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del Vicesindaco si applica la legge regionale.

TITOLO III ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 30

Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dirigente e equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, iscritto in apposito albo regionale e costituisce l'organo amministrativo-burocratico del Comune;
2. Il Segretario dipende funzionalmente dal Sindaco, assicura la direzione dell'attività di gestione degli uffici e dei servizi;
3. Al Segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato.
5. Il Segretario roga i contratti nei quali l'ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale;

Art. 31

Competenze gestionali del Segretario e dei responsabili di servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al Segretario comunale, egli l'esercita in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle deliberazioni della Giunta nonché delle determinazioni e direttive del Sindaco, con le competenze previste dalle leggi e dal presente statuto.
2. Al Segretario comunale ed ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna, inerenti le assegnazioni loro attribuite annualmente dalla Giunta ed individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 32

Competenze consultive del Segretario Comunale e dei responsabili dei Servizi

1. Il Segretario comunale ed i responsabili di servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne, formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco

2. Il responsabile del servizio o il Segretario comunale quando agisce in qualità di responsabile del servizio, inoltre, esprime, su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta e nei limiti delle proprie competenze, il parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili di procedimento;
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché, qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 33

Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei responsabili dei servizi e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 34

Competenze di legalità e garanzia del Segretario Comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali e delle commissioni e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti del comune.

Art. 35

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune è attuata attraverso un'attività di programmazione e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi;
 - c) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione tra uffici;
 - e) favorire l'avvicinamento del cittadino alla p.a. attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1.
4. Con il regolamento di cui al comma precedente vengono stabiliti i criteri e le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi ai responsabili.

Art. 36

Albo pretorio

1. Nel civico palazzo è predisposto un apposito spazio destinato ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il Segretario comunale, od un suo delegato, cura e sovrintende all'affissione degli atti all'albo pretorio avvalendosi del messo comunale e ne certifica, su attestazione di questi, l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO IV SERVIZI

Art. 37 Forme di gestione

1. Il Comune nell'ambito delle sue competenze e nell'interesse della comunità locale, provvede alla gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dirette a realizzare fini di rilevanza sociale nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile della popolazione.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata dal Consiglio Comunale anche sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 38 Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla L. 27.07.2000 n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 2 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 39 Cooperazione

1. L'attività del Comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

Art. 40
Comunità montane

1. Fanno parte del consiglio della comunità montana il Sindaco o su delega espressa il Vice Sindaco, con onere in capo al Sindaco di individuare espressamente il titolare della carica, unitamente a due rappresentanti, nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza del consiglio. Qualora non sia presente la minoranza entrambi i rappresentanti saranno designati dalla maggioranza.
2. Le nomine di cui al comma 1 devono avvenire successivamente alla nomina della Giunta comunale e la trasmissione del provvedimento di nomina alla Comunità Montana dovrà avvenire entro il termine di cinque giorni dall'avvenuta esecutività del medesimo.
3. Il Consiglio comunale provvede a delibera l'esercizio in forma associata, attraverso la comunità montana, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.
4. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposita convenzione tra gli enti che stabilisce - se del caso - anche le modalità del trasferimento del personale.
5. La convenzione di cui al comma 4 viene approvata dalla Giunta comunale.
6. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la Comunità montana, il Comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di tali funzioni.
7. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può delegare alla Comunità montana l'esercizio, con carattere sussidiario e temporaneo, di funzioni di competenza comunale in relazione alla migliore esecuzione delle medesime, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della aderenza alle specifiche condizioni socio territoriali.
8. Con convenzione di cui al comma 5 del presente articolo, vengono stabiliti e definiti l'oggetto, la durata ed i rispettivi obblighi di carattere finanziario ed organizzativo, nonché le forme di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

Art. 41
Consorterie e Consorzi di miglioramento fondiario

1. Il Comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consorziati e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal Comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'art. 12 l.r. 5.4.1973 n. 14.
3. In tale caso il Consiglio comunale provvede all'amministrazione della consorzeria mediante proprie deliberazioni mentre il Sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
4. La Giunta comunale esprime i pareri previsti dall'art. 1 della l.r. 5.4.1973 n. 14.
5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il Consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel Comune.
7. Il Comune promuove e sostiene l'attività dei consorzi di miglioramento fondiario, enti di natura, privata senza scopo di lucro, in relazione all'interesse generale dell'attività da questi espletata, volta ad una migliore gestione del territorio, nell'ambito ed ai sensi delle disposizioni previste dalle normative regionali in materia, anche attraverso l'utilizzo di forme di gestione associata dei servizi di supporto ai consorzi medesimi.

TITOLO VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Art. 42
Partecipazione popolare

1. Il Comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; al fine di assicurarne il buon andamento, garantisce e promuove forme associative, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
2. Il Comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi, mediante l'adozione del regolamento.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
4. Con il regolamento sul procedimento amministrativo sono individuati gli atti ritenuti fondamentali per la cui adozione dovranno essere previste idonee forme di consultazione e informazione disciplinate dallo stesso regolamento.
5. Il Comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.
6. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.
7. Con apposito regolamento saranno disciplinati in modo organico gli istituti di partecipazione popolare di cui al presente titolo.

Art. 43
Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del Comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Sindaco, su proposta di n. 4 consiglieri o del 20% degli elettori, entro 60 giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento degli istituti di partecipazione e di democrazia diretta disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono promuovere la relativa convocazione.

Art. 44
Interventi nei procedimenti

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dal regolamento comunale degli istituti di partecipazione e di democrazia diretta.

3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.

Art. 45
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

Art. 46
Petizioni

1. Tutti i cittadini elettori del comune anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti dal regolamento degli istituti di partecipazione e di democrazia diretta. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza

Art. 47
Proposte

1. Il 20% dei cittadini elettori del Comune può presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti entro sessanta giorni dal raggiungimento o meno dell'accordo.

Art. 48
Associazioni

1. Il Comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il Consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.

Art. 49

Partecipazione a commissioni

1. Le commissioni consiliari, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati su richiesta delle parti in base al regolamento del consiglio.

Art. 50

Referendum popolare

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materia indicate nel comma 3.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di tre referendum all'anno.
4. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla Giunta comunale;
 - b) da n. 7 consiglieri comunali;
 - c) dal 30% degli elettori.
5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal Consiglio, previo parere espresso da una commissione formata da esperti in materie giuridico-amministrative e nominata dal Consiglio stesso. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. I risultati verranno proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
9. Il regolamento degli istituti di partecipazione e di democrazia diretta disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.

Art. 51

Referendum propositivi e consultivi

1. Qualora i referendum propositivi e consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco il consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. L'Approvazione del referendum propositivo comporta la relativa approvazione dell'atto sottoposto a referendum che entra a far parte dell'ordinamento del comune e soltanto successivamente potrà essere modificato o abrogato dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.
3. Il mancato recepimento del risultato del referendum consultivo è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

Art. 52

Accesso

1. Al fine di rendere effettiva la trasparenza dell'azione amministrativa, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali

secondo le modalità definite dal regolamento, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

Art. 53
Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dalla normativa vigente.
2. L'Ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa.
4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure nonché all'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 54
Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 30% dei cittadini per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 47, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 50 - 51 .
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo la legge regionale.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 55
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del Comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'art. 47.
4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 50- 51.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono pubblicati nell'albo comunale dopo l'adozione da parte del Consiglio, per quindici giorni, dopo la loro entrata in vigore.
7. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

**TITOLO IX
DIFENSORE CIVICO**

**Art. 56
Difensore civico**

1. Il Comune partecipa alle iniziative della Comunità Montana "Grand Paradis" atte ad istituire nella sede della Comunità Montana l'ufficio del difensore civico e si rimette alle decisioni che in proposito verranno adottate dagli organi competenti della comunità stessa

**TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 57
Norme transitorie**

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

**Art. 58
Norme finali**

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.